SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70/L

LEGGE 7 aprile 2005, n. **57.**

Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.

05G0070

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreti del Ragioniere generale dello Stato concernenti la chiusura delle gestioni liquidatorie di enti disciolti. (Anno 2004).

05A02703

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2005.

Ulteriori interventi urgenti per le esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II. (Ordinanza n. 3424).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano alla dichiarazione dei «grandi eventi» rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II ed all'elezione del Pontefice, al fine di garantire la più ampia partecipazione di fedeli provenienti dall'Italia e dal Mondo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3423 del 5 aprile 2005, recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II, ed all'elezione del Pontefice»;

Vista l'ordinanza del sindaco di Roma n. 97 del 6 aprile 2005 recante, per la giornata di venerdì 8 aprile 2005, il divieto di circolazione, all'interno del territorio delimitato dal grande raccordo anulare (G.R.A.), a tutte le categorie di autoveicoli;

Vista l'ordinanza del prefetto della provincia di Roma prot. n. 20274/2005 del 6 aprile 2005 recante la chiusura degli uffici pubblici nell'intero territorio del comune di Roma dalle ore 6 alle ore 18 di venerdì 8 aprile 2005;

Considerato, pertanto, che in relazione alla limitazione della circolazione, ed alla chiusura degli uffici pubblici, nonché avuto riguardo alla eccezionalità del «grande evento» in questione, si rende necessario provvedere a disporre straordinarie misure urgenti finalizzate a sospendere i termini in scadenza nella giornata di venerdì 8 aprile 2005;

Considerato, quindi, che la predetta sospensione costituisce misura comunque funzionale al ricorrente contesto nell'ambito della complessiva organizzazione delle manifestazioni e celebrazioni inerenti al «grande evento», anche nell'ottica di assicurare un compiuto puntuale adempimento dei provvedimenti d'urgenza adottati dalle autorità, citati nella motivazione della presente ordinanza;

Ritenuta, conseguentemente, la stretta correlazione tra il presente provvedimento e le determinazioni precedentemente adottate, a fronte delle quali la sospensione disposta assume carattere di assoluta indispensabilità;

Sentito il Ministero della giustizia che si è espresso con la nota in data 7 aprile 2005 prot. n. 4516/2005/U;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio del coordinamento legislativo - finanze e Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio studi e politiche giuridico tributarie;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per i soggetti residenti che alla data 8 aprile 2005 hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel comune di Roma, ferme le determinazioni di competenza del Ministro della giustizia ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, sono sospesi fino al 10 aprile 2005 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e tributari, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel giorno 8 aprile, nonché ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore al 8 aprile 2005 ed alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali e di esecuzione del pagamento in misura ridotta.

2. I versamenti tributari i cui termini sono scaduti nel giorno 8 aprile 2005 sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 11 aprile 2005.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A03808

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Da Costa Gaiolas Gomes Sara Filipa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Da Costa Gaiolas Gomes Sara Filipa, nata a Oeiras - Sao Juliao Barra (Portogallo) il 30 luglio 1980, cittadina portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico lcenciatura em psicologia aplicada conseguito presso lo «Instituto Superior de Psicologia Aplicada» nel novembre 2003;

Considerato inoltre che ha ottenuto la carta professionale dal «Ministerio do Trabalho e da Solidariedade» nell'ottobre 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 14 dicembre 2004, in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria si è ritenuto di non dover applicare misure compensative;

Preso atto della istanza di riesame presentata dal Consiglio nazionale degli psicologi, datata 3 marzo 2005, in quanto nell'esame della documentazione agli atti, non si era tenuto conto delle lacune formative relativamente al quinto anno di formazione accademica;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 22 marzo 2005;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Ritenuto pertanto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Da Costa Gaiolas Gomes Sara Filipa, nata a Oeiras - Sao Juliao Barra (Portogallo) il 30 luglio 1980, cittadina portoghese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova, ove oggetto di scelta del richiedente, verte sulla seguente materia: 1) psicologia clinica.

Roma, 5 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo *tutor*. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A03612

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 marzo 2005.

Riconoscimento, al dott. Lens Bojan Marko, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Lens Bojan Marko, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'equivalenza del titolo di specialista in «Plastic Surgery» nel Regno Unito, come attestato in data 3 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 15 marzo 2005;

Ritenuto che i titoli professionali di medico specialista in possesso del richiedente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «chirurgia plastica e ricostruttiva», rilasciato in data 9 dicembre 1999 dalla facoltà di medicina dell'Università di Belgrado (Serbia) al dott. Lens Bojan Marko, cittadino italiano, nato a Belgrado (Serbia) il 12 marzo 1969, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03604

DECRETO 24 marzo 2005.

Riconoscimento, al dott. Lo Menzo Emanuele, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Lo Menzo Emanuele, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in chirurgia generale conseguito negli USA, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 15 marzo 2005;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Catania;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. I titoli di specializzazione in «chirurgia generale», rilasciati in data 24 giugno 2003 e 19 giugno 2004, rispettivamente, dal «Lankenau Hospital», Pennsylvania e dalla «Cleveland Clinic» Florida (USA) al dott. Lo Menzo Emanuele, cittadino italiano, nato a Catania il 12 settembre 1971, sono riconosciuti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio Sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03605

DECRETO 24 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Zambito Giuseppe, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Zambito Giuseppe, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di medico conseguito in Canada, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nella riunione del 25 gennaio 2005;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di medico rilasciato dal «The medical council of Canada», Ottawa (Canada) in data 21 luglio 1980 al sig. Zambito Giuseppe, nato a Montallegro (Agrigento) il 2 gennaio 1939, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Zambito Giuseppe è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03629

DECRETO 24 marzo 2005.

Riconoscimento, al dott.ssa Balazs Eva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venerologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Balazs Eva, cittadina ungherese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in dermatologia conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venerologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 luglio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dll'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Balazs Eva è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in dermatologia rilasciato in data 14 dicembre 1993 dalla Commissione nazionale di abilitazione professionale di Budapest (Ungheria) alla dott.ssa Balazs Eva, cittadina ungherese, nata a Békés (Ungheria) l'11 agosto 1963, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03630

DECRETO 29 marzo 2005.

Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto nazionale per la ricerca sul cancro», in Genova.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 19, comma 1, recante disposizioni transitorie per gli IRCCS esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Acquisita l'istanza del 9 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS Istituto nazionale per la ricerca sul cancro, con sede legale in Genova, per la conferma del carattere scientifico dell'IRCCS per la disciplina di oncologia;

Vista la nota della giunta della regione Liguria del 16 marzo 2004, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale dell'istanza di conferma del carattere scientifico presentata dall'IRCCS Istituto nazionale per la ricerca sul cancro;

Acquisita la deliberazione della giunta della regione Liguria n. 1021 del 17 settembre 2004 concernente l'istanza per la trasformazione dell'IRCCS Istituto nazionale per la ricerca sul cancro in Fondazione IRCCS;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova in data 11 novembre 2004 ed accertati i requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 3 febbraio 2005;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto nazionale per la ricerca sul cancro» con sede legale in Genova, largo Rosanna Benzi 10, per la disciplina di oncologia.

Roma, 29 marzo 2005

Il Ministro della salute: SIRCHIA

Il presidente della regione Liguria
BRUZZONE

05A03776

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 febbraio 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a € 25.000,00 e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa Villa Certosa, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Paolo Farinaro in data 23 ottobre 1985, rep. 4124, reg. soc. 11226, tribunale di Roma BUSC 29147, c.f. 07804210586;

società cooperativa L'Arredamento, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Roberto Giacobini in data 4 dicembre 1996, rep. 28687, reg. soc. 160659, tribunale di Roma BUSC 34841 c.f. 05203731004;

società cooperativa Tidei 2000, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Elvira Bellelli in data 18 gennaio 2000, rep. 40450, reg. soc. 59681, tribunale di Roma BUSC 35998, c. f. 05939841002;

società cooperativa Giovani e Impegno sociale (G.I.S.), con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli in data 27 giugno 1985, rep. 83688, reg. soc. 7841, tribunale di Roma BUSC 29058, c.f. 07092880587;

società cooperativa Casa 93, con sede in S. Vito Romano (Roma), costituita per rogito notaio Luigi Cerasi in data 3 luglio 1993, rep. 33227, reg. soc. 6095, tribunale di Roma BUSC 33719, c.f. 04533051001;

società cooperativa ACLI Comunale VIII, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Foglia Luigi Uriele in data 27 luglio 1970, rep. 10234, reg. soc. 2840, tribunale di Roma BUSC 19722, c.f. 097022090589.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 28 febbraio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A03599

DECRETO 3 marzo 2005.

Revoca parziale del decreto 3 febbraio 2005 relativo alla sostituzione del liquidatore di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 22 dicembre 2004;

Visto il decreto dirigente n. 8 del 3 febbraio 2005 con il quale il dott. Farina Vincenzo veniva nominato liquidatore della cooperativa «AXA» in sostituzione del sig. Capriotti Giovanni;

Considerato che la cooperativa «AXA» nelle more del provvedimento sanzionatorio adottato da questo ufficio aveva già provveduto a sostituire volontariamente il sig. Capriotti Giovanni con il sig. Bertarelli Eugenio, ed a regolarizzare la posizione di quest'ultimo presso la camera di commercio di Roma;

Ritenuto di dover apportare conseguentemente una modifica al decreto in narrativa;

Decreta

di revocare il decreto direttoriale n. 8 del 3 febbraio 2005, per la parte che si riferisce alla sostituzione del sig. Capriotti Giovanni, in quanto lo stesso è già cessato dall'incarico di liquidatore della cooperativa «AXA», con sede in Montecompatri (Roma) costituita in data 29 ottobre 1986, rogito notaio Carlucci Franca, repertorio n. 10396 - BUSC n. 29730 - codice fiscale 07673260589.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Roma, 3 marzo 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A03613

DECRETO 7 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Pitigliano Oggi», in Pitigliano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 24 dicembre 2002 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della Cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 19 dicembre 2002 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa in questione risale al 31 dicembre 2001;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 22 dicembre 2004 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2003, n. 40, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «Pitigliano Oggi» con sede in Pitigliano, via San Gregorio VII, costituita in data 9 giugno 1988, rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini, repertorio n. 77015, reg. società n. 7274, BUSC n. 1291/235276, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 7 marzo 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A03600

DECRETO 7 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società ACME Servizi O.N.L.U.S.», in Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 27 luglio 2004 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 27 luglio 2004 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che la cooperativa non ha mai depositato i bilanci di esercizio;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2004, n. 236, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «Piccola società ACME Servizi O.N.L.U.S.» con sede in Grosseto, via Saturnia n. 3, costituita in data 29 agosto 2001, rogito notaio dott. Bruno Gaudieri, repertorio n. 51849, R.E.A. n. 108103, BUSC n. 1623/315535, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 7 marzo 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A03601

DECRETO 7 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Arcobaleno Piccola società cooperativa», in Sorano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 28 febbraio 2002 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 31 agosto 2002 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa in questione risale al 31 dicembre 2001;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 22 dicembre 2004 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 2003, n. 2, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «Arcobaleno Piccola società cooperativa» con sede in Sorano, San Giovanni delle Contee Case Nuove n. 14, costituita in data 20 giugno 1996, rogito notaio dott. Massimo Pagano, repertorio n. 281, reg. società n. 108373/96, BUSC n. 1483/275338, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 7 marzo 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A03602

DECRETO 7 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «CED Favilli», in Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 12 novembre 2002 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata all'8 giugno 2002 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa in questione risale all'8 giugno 2002;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 22 dicembre 2004 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 2002, n. 298, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «CED Favilli» con sede in Grosseto, via dei Barberi n. 106, costituita in data 15 marzo 2000, rogito notaio dott. Luciano Giorgetti, repertorio n. 9207, reg. società n. 9780/2000, BUSC n. 1594/297405, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 7 marzo 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A03603

DECRETO 7 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di servizi agricoli il Girasole», in Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 22 settembre 2003 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 25 agosto 2003 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa in questione risale al 31 ottobre 2002;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 22 dicembre 2004 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2003, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa di servizi agricoli il girasole», con sede in Grosseto, corso Carducci n. 85, costituita in data 28 settembre 1959 - rogito notaio dott. Germano Giorgetti - repertorio n. 1502 - registro società n. 979 - B.U.S.C. n. 266/67472, è sciolta ai sensi dell'art. 25-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 7 marzo 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A03631

DECRETO 1° aprile 2005.

Sostituzione di un componente in seno alla commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Bari - servizio politiche del lavoro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004 che all'art. 1, commi 1 e 2 prevede la costituzione della commissione di certificazione prevista dall'art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 276/2003 presso ogni direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro;

Visto il decreto n. 1634/04 del 25 novembre 2004 con il quale è stata costituita la commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Bari - servizio politiche del lavoro;

Vista la nota n. 52952 del 1° aprile 2005 con la quale la direzione provinciale I.N.P.S. di Bari ha designato il dott. Nunzi Antonio a sostituire, quale componente del predetto organo collegiale, il dott. Candelli Vincenzo, trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il dott. Nunzi Antonio è nominato componente, in seno alla commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Bari - servizio politiche del lavoro, in rappresentanza della direzione provinciale I.N.P.S. di Bari in sostituzione del dott. Candelli Vincenzo, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° aprile 2005

Il dirigente: NICASTRI

05A03623

DECRETO 4 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Specchio sociale sanitario - cooperativa sociale» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione

generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria conclusa in data 2 marzo 2005 dal quale risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001, al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Specchio sociale sanitario - cooperativa sociale» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Ancona, costituita per rogito notaio dott. Andrea Scoccianti di Osimo (Ancona) in data 29 maggio 2002, repertorio n. 2571, registro imprese n. 02114270420, camera di commercio industria, agricoltura e artigianato di Ancona, BUSC n. 2959/304960.

Ancona, 4 aprile 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A03610

DECRETO 4 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Omicron - piccola società cooperativa» - Società cooperativa a r.l., in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria conclusa in data 9 marzo 2005 dal quale risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001, al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, - art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Omicron - Piccola società cooperativa» - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Ancona, costituita per rogito notaio dott. Andrea Massei di Ancona in data 24 giugno 2002, repertorio n. 1708, registro imprese n. 02116730421, camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ancona, BUSC n. 2960/304961.

Ancona, 4 aprile 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A03611

DECRETO 5 aprile 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1957, n. 427;

Visto il decreto direttoriale del 7 febbraio 2001 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per la Cassa integrazione dei lavoratori dell'industria di Avellino;

Vista la circolare ministeriale n. 39/92 del 19 marzo 1992 della direzione generale previdenza e assistenza sociale - Divisione III - con la quale viene indicata la durata quadriennale dell'organismo in parola, in applicazione dell'art. 1, seconda comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

Vista la nuova composizione della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria, indicata dalla direzione generale previdenza e assistenza sociale - Div. III - con circolare n. 15/95 del 13 gennaio 1995, in ottemperanza alla normativa sulla riduzione del numero dei componenti gli organi collegiali, di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Considerato che la predetta tabella C limita la rappresentanza in seno all'organismo in parola ad una sola organizzazione rispettivamente per i lavoratori e per i datori di lavoro;

Considerato, quindi, che occorre procedere all'individuazione delle due succitate, distinte organizzazioni sindacali di categoria di maggiore rappresentatività operanti nella provincia di Salerno;

Considerato che, al fine di cui innanzi, si rende necessaria una ponderazione degli elementi per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali concorrenti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) consistenza degli iscritti;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipula dei contratti provinciali ed aziendali collettivi di lavoro;

c) partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa, di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) partecipazione alla composizione di organismi provinciali;

e) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Tenuto conto che tra i siffatti indicatori quello di cui al punto *a)* — consistenza degli iscritti — non può poggiare su elementi di rilevanza ufficiale, e ciò in carenza di attuazione dell'art. 39 della Costituzione, secondo, terzo e quarto comma, e quello di cui al punto *d)* non può essere riferito, se non relativamente, alle organizzazioni sindacali datoriali, in quanto queste non necessariamente — per la natura della stessa attività svolta — decentrano le loro strutture nei livelli *sub*-provinciali;

Considerato che, in base alle risultanze degli atti istruttori, in particolare contenute nella nota della direzione provinciale del lavoro di Avellino ed alle conseguenti valutazioni comparative, compiute alla stregua dei suindicati criteri, sono risultate a più elevata rappresentatività sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:

1) in rappresentanza dei datori di lavoro: Unione industriali;

2) in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: C.I.S.L.

Viste le designazioni effettuate dalle suddette organizzazioni sindacali e dall'I.N.P.S.

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Salerno, così composta:

presidente: direttore *protempore* della direzione provinciale del lavoro di Avellino od un suo delegato;

membri effettivi:

sig. Caso Michelino, nato il 18 giugno 1953, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

dott.ssa D'Archi Rosanna, nato il 2 giugno 1956, in rappresentanza dei datori di lavoro;

membri supplenti:

sig. Fabrizio Crescenzo, nato il 15 dicembre 1965, in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Ventre Crescenzo, nato il 9 febbraio 1953, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 2.

Partecipa alle sedute della commissione, in rappresentanza dell'I.N.P.S., il dott. Ciarimboli Luigi, nato il 7 maggio 1941 e, in caso di sua assenza o impedimento, la dott.ssa Manganiello Paola, nata il 25 febbraio 1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: APREA

05A03598

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2005.

Integrazione e modifica al decreto ministeriale 4 dicembre 2003, recante il riconoscimento del Consorzio tutela «Speck Alto Adige» I.G.P., ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 18 dicembre 2003, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela «Speck Alto Adige» I.G.P. e attribuito al medesimo le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerata l'opportunità di integrare il citato decreto con la previsione che il Consorzio di tutela incaricato, possa definire, anche attraverso la stipula-

zione di convenzioni, le modalità di porzionamento, affettamento e confezionamento dello «Speck Alto Adige» I.G.P. con i soggetti interessati, al fine di assicurare la sua rintracciabilità e la tutela del consumatore;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 4 dicembre 2003, recante il riconoscimento del Consorzio tutela «Speck Alto Adige» I.G.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è integrato con il seguente articolo:

«Art. 7. Il Consorzio tutela «Speck Alto Adige» I.G.P. definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento, all'affettamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03606

DECRETO 30 marzo 2005.

Integrazione e modifica al decreto ministeriale 15 luglio 2004, recante il riconoscimento del Consorzio per la tutela e valorizzazione della D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 15 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela e valorizzazione della D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» e attribuito al medesimo le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerata l'opportunità di integrare il citato decreto con la previsione che il Consorzio di tutela incaricato, possa definire, anche attraverso la stipulazione di convenzioni, le modalità di porzionamento e confezionamento del Formaggio D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» con i soggetti interessati, al fine di assicurare la sua rintracciabilità e la tutela del consumatore;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 15 luglio 2004, recante il riconoscimento del Consorzio per la tutela e valorizzazione della D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è integrato con il seguente articolo:

«Art. 7. Il Consorzio per la tutela e valorizzazione della D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03625

DECRETO 30 marzo 2005.

Integrazione e modifica al decreto ministeriale 22 luglio 2004, recante il riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio «Fiore Sardo» D.O.P., ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 22 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del formaggio «Fiore Sardo» D.O.P. e attribuito al medesimo le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerata l'opportunità di integrare il citato decreto con la previsione che il Consorzio di tutela incaricato, possa definire, anche attraverso la stipulazione di convenzioni, le modalità di porzionamento e confezionamento del Formaggio D.O.P. «Fiore Sardo» con i soggetti interessati, al fine di assicurare la sua rintracciabilità e la tutela del consumatore;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 22 luglio 2004, recante il riconoscimento del Consorzio per la tutela e valorizzazione del formaggio «Fiore Sardo» D.O.P. e attribuzione dell'incarico a

svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è integrato con il seguente articolo:

«Art. 7. Il Consorzio per la tutela del formaggio «Fiore Sardo» D.O.P. definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03626

DECRETO 30 marzo 2005.

Integrazione e modifica al decreto ministeriale 4 novembre 2003, recante il riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio «Toma Piemontese» D.O.P., ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 4 novembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 21 novembre 2003, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del formaggio Toma Piemontese D.O.P. e attribuito al medesimo le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerata l'opportunità di integrare il citato decreto con la previsione che il Consorzio di tutela incaricato, possa definire, anche attraverso la stipulazione di convenzioni, le modalità di porzionamento e confezionamento del Formaggio D.O.P. «Toma Piemontese» con i soggetti interessati, al fine di assicurare la sua rintracciabilità e la tutela del consumatore;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 4 novembre 2003, recante il riconoscimento del Consorzio per la tutela e valorizzazione del formaggio «Toma Piemontese» D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è integrato con il seguente articolo:

«Art. 7. Il Consorzio per la tutela del formaggio «Toma Piemontese» D.O.P. definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03627

DECRETO 30 marzo 2005.

Integrazione e modifica al decreto ministeriale 4 novembre 2003, recante il riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio «Raschera» D.O.P., ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 4 novembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 21 novembre 2003, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del formaggio Raschera D.O.P. e attribuito al medesimo le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerata l'opportunità di integrare il citato decreto con la previsione che il Consorzio di tutela incaricato, possa definire, anche attraverso la stipulazione di convenzioni, le modalità di porzionamento e confezionamento del Formaggio D.O.P. «Raschera» con i soggetti interessati, al fine di assicurare la sua rintracciabilità e la tutela del consumatore;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 4 novembre 2003, recante il riconoscimento del Consorzio per la tutela e valorizzazione del formaggio «Raschera» D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è integrato con il seguente articolo:

«Art. 7. Il Consorzio per la tutela del formaggio «Raschera» D.O.P. definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03628

DECRETO 4 aprile 2005.

Integrazione e modifica al decreto ministeriale 7 ottobre 2004, recante il riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela del formaggio D.O.P. «Spressa delle Giudicarie», ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 7 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 13 ottobre 2004, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela del formaggio D.O.P. «Spressa delle Giudicarie» e attribuito al medesimo le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerata l'opportunità di integrare il citato decreto con la previsione che il Consorzio di tutela incaricato, possa definire, anche attraverso la stipulazione di convenzioni, le modalità di porzionamento e confezionamento del formaggio D.O.P. «Spressa delle Giudicarie» con i soggetti interessati, al fine di assicurare la sua rintracciabilità e la tutela del consumatore;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 7 ottobre 2004, recante il riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela del formaggio D.O.P. «Spressa delle Giudicarie» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è integrato con il seguente articolo:

«Art. 7. Il Consorzio volontario per la tutela del formaggio D.O.P. «Spressa delle Giudicarie» definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03607

DECRETO 4 aprile 2005.

Integrazione e modifica al decreto ministeriale 13 gennaio 2005, recante il riconoscimento del Consorzio Cacciatore «Salamini Italiani alla Cacciatora» D.O.P., ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 13 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2005, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Cacciatore «Salamini Italiani alla Cacciatora» D.O.P. e attribuito al medesimo le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerata l'opportunità di integrare il citato decreto con la previsione che il Consorzio di tutela incaricato, possa definire, anche attraverso la stipulazione di convenzioni, le modalità di porzionamento, affettamento e confezionamento della D.O.P. «Salamini Italiani alla Cacciatora» con i soggetti interessati, al fine di assicurare la sua rintracciabilità e la tutela del consumatore;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 13 gennaio 2005, recante il riconoscimento del Consorzio Cacciatore «Salamini Italiani alla Cacciatora» D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è integrato con il seguente articolo:

«Art. 7. Il Consorzio Cacciatore «Salamini Italiani alla Cacciatora» D.O.P. definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento, all'affettamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03608

DECRETO 4 aprile 2005.

Integrazione e modifica al decreto ministeriale 22 dicembre 2004, recante il riconoscimento del Consorzio «Mortadella di Bologna» I.G.P., ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2005, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio «Mortadella di Bologna» I.G.P. e attribuito al medesimo le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerata l'opportunità di integrare il citato decreto con la previsione che il Consorzio di tutela incaricato, possa definire, anche attraverso la stipulazione di convenzioni, le modalità di porzionamento, affettamento e confezionamento della I.G.P. «Mortadella di Bologna» con i soggetti interessati, al fine di assicurare la sua rintracciabilità e la tutela del consumatore;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 22 dicembre 2004, recante il riconoscimento del Consorzio «Mortadella di Bologna» I.G.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è integrato con il seguente articolo:

«Art. 7. Il Consorzio «Mortadella di Bologna» I.G.P. definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento, all'affettamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03609

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 marzo 2005.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli effetti, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comune di Regolo.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1º marzo 2002, dell' 8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 28 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 6 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003, del 17 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2004, del 17 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2004, del 29 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 21 dicembre 2004, del 13 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005 e del 14 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici», emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del Sindaco del comune di Rogolo, in provincia di Sondrio, prot. n. 3544 del 22 dicembre 2004, con la quale, nell'evidenziare che l'esclusione del comune di Rogolo dalla zona climatica F debba considerarsi un'anomalia in quanto i comuni limitrofi, sia verso est (Cosio Valtellino) che verso ovest (Andalo Valtellino), sono tutti inseriti nella zona climatica F, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Rogolo medesimo alla zona climatica E;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot UDA Sisten/2005/7350 del 2 febbraio 2005 dalla quale risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Rogolo e che, sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Rogolo vanno attribuiti 3002 gradi-giorno e va modificata da E ad F la relativa zona climatica;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Rogolo, in provincia di Sondrio, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
SO	F	3002	216	Rogolo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Ministro: MARZANO

05A03616

DECRETO 29 marzo 2005.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comune di Gallicano.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle Attività Produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002 del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 28 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 6 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003, del 17 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2004, del 17 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2004, del 29 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 21 dicembre 2004, del 13 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005 e del 14 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici», emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del Sindaco del comune di Gallicano, in provincia di Lucca, prot. n. 544 del 17 gennaio 2005, con la quale, nell'evidenziare che l'esclusione del comune di Gallicano dalla zona climatica E debba considerarsi un'anomalia, in quanto i comuni limitrofi sono tutti inseriti nella zona climatica E, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Gallicano medesimo alla zona climatica D;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot ENEA/UDA Sisten/2005/7349 del 2 febbraio 2005 dalla quale risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Gallicano e che, sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Gallicano vanno attribuiti 2183 gradi-giorno e va modificata da D ad E la relativa zona climatica;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Gallicano, in provincia di Lucca, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
LU	E	2183	186	Gallicano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2005

Il Ministro: MARZANO

05A03617

DECRETO 1° aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Albauno S.c.r.l.», in Pisticci.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2004, n. 59, con il quale il dott. Pietro Tantalo è stato nominato commissario liquidatore della società Albauno S.c.r.l., con sede in Pisticci (Matera), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 4 ottobre 1999;

Vista la nota in data 5 gennaio 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Paolo Cuzzola, nato a Reggio Calabria il 21 ottobre 1970, ivi domiciliato in via Trento n. 1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Pietro Tantalo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03596

DECRETO 1° aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gruppo Promocooper - Società consortile coop. a r.l.», in Matera.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2004, n. 64, con il quale l'avv. Stefania Colucci è stata nominata commissario liquidatore della società Gruppo Promocooper - Società consortile coop. a r.l., con sede in Matera, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 31 dicembre 1997;

Vista la nota in data 17 gennaio 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Putortì, nato a Reggio Calabria l'8 febbraio 1967, ivi domiciliato in via Palestino n. 2, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Stefania Colucci, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03597

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Edilizia scolastica: modifiche ed integrazioni del programma approvato con delibera CIPE n. 89 del 26 giugno 1996. (Deliberazione n. 72/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che, all'art. 4, comma 1, autorizzava il Ministro del tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, entro i limiti specificati nella norma stessa, per il finanziamento di grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286, che prevedeva potessero essere utilizzate le somme derivanti dai mutui di cui sopra, entro l'importo di 103,29 Meuro (200 miliardi di lire), per il finanziamento di un programma di interventi di edilizia scolastica;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, che ha riprodotto i contenuti del citato art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 286/1996;

Vista la delibera 26 giugno 1996, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204/1996), con la quale questo comitato, su proposta dell'allora Ministro della pubblica istruzione, ha approvato il programma di cui sopra, demandando all'amministrazione di settore la puntuale determinazione della quota di mutuo da assegnare a ciascun intervento, nell'ambito dell'importo indicato in delibera quale limite massimo all'assegnazione, e prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo delle economie realizzate in fase di aggiudicazione dei lavori e delle eventuali altre disponibilità per il finanziamento di un programma integrativo predisposto dalla citata amministrazione, sentite le regioni interessate, e da sottoporre all'approvazione di questo comitato;

Viste le delibere 18 dicembre 1997, n. 258 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59/1998), 9 giugno 1999, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175/1999), 4 agosto 2000, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2000), 29 novembre 2002, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85/2003) e 25 luglio 2003, n. 31 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273/03), con le quali questo comitato, su proposta del predetto Ministero, ha approvato variazioni ed integrazioni al programma di cui sopra;

Vista la nota n. 1317 del 2 luglio 2004, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca — sulla base di appositi atti deliberativi delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Puglia e Sicilia ed in relazione al parere favorevole espresso dagli enti locali interessati e dagli organi scolastici periferici — propone modifiche ed integrazioni al programma di interventi approvato da questo comitato con la citata delibera n. 89/1996;

Delibera:

1. REGIONE ABRUZZO.

Provincia di Chieti.

Le economie maturate dall'amministrazione provinciale a seguito della realizzazione di lavori di ampliamento e sopraelevazione dell'I.T.C.G. «E. Fermi» di Lanciano, ammontanti a 45.765,48 euro (88.614.325,96 lire), sono destinate a lavori di climatizzazione dei locali ed arredamento dell'auditorium e del laboratorio di fisica e scienze nel liceo scientifico di Vasto.

2. REGIONE CAMPANIA.

Comune di Cicciano (Napoli).

Le economie maturate a seguito della realizzazione dei lavori di completamento della scuola media nel rione I.A.C.P., ammontanti a 131.200,14 euro (254.038.895 lire), sono devolute per ulteriori opere di adeguamento e completamento relative allo stesso edificio scolastico.

3. REGIONE MOLISE.

Provincia di Isernia.

Le economie rinvenienti da un mutuo concesso per alcuni lavori di completamento ed adeguamento nell'Istituto d'arte del capoluogo, pari a 25.063,61 euro (48.529.916 lire), possono essere utilizzate per opere di completamento interne ed esterne nello stesso edificio scolastico.

Le economie, ammontanti a 37.124,66 euro (71.883.365 lire), rinvenienti da mutui già assegnati ad alcune amministrazioni della provincia di Isernia (tra cui i comuni di Agnone e Venafro) sono devolute alle amministrazioni comunali sottoindicate per interventi aggiuntivi e complementari relativi agli stessi edifici scolastici:

1. comune di Agnone - Scuola materna «P. Micca» - completamento	€ 8.395,84
2. comune di Venafro - Scuola elementare «Ponte Scassato», completamento 1° lotto funzionale	€ 28.728,82
Totale. . .	€ 37.124,66

4. REGIONE PUGLIA.

Comune di Casarano (LE).

Le economie maturate a seguito della realizzazione dei lavori di manutenzione ed adeguamento a norma nella scuola elementare di via Ruffano, nel comune di Casarano, pari a 30.022,03 euro (58.130.756 lire), sono destinate alla realizzazione di ulteriori lavori di adeguamento e manutenzione da effettuarsi presso lo stesso edificio scolastico.

5. REGIONE SICILIA.

Comune di Belmonte Mezzagno (Palermo).

Il comune, assegnatario di un mutuo concesso per lavori di completamento della scuola media «Emanuele Ventimiglia», è autorizzato a utilizzare quota parte di detto mutuo, pari a 87.750,04 euro (169.907.770 lire) per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma del campo di calcetto della scuola stessa, il cui onere è quantificato in 66.905,82 euro (129.547.732 lire), e per lavori di manutenzione straordinaria e trasformazione delle centrali termiche a gas metano in detta scuola e in altri edifici scolastici comunali (scuola elementare di piazza della Libertà e scuola materna ed elementare di via Papa Giovanni XXIII), nel limite dell'importo residuo di 20.844,22 euro (40.360.038 lire).

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 319

05A03591

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

1° programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E. - Ripartizione tra i soggetti attuatori della seconda quota di finanziamento. (Deliberazione n. 75/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in attuazione del quale questo Comitato — con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002) — ha approvato il primo programma delle

opere strategiche che include il «progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia: sistema MO.S.E.» per un costo complessivo di 4.131,655 Meuro;

Visto l'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 ed autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel suddetto programma;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001 ed in particolare l'art. 16 che richiama le previsioni della citata legge n. 798/1984, nonché quelle delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modifiche ed integrazioni, del pari relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia;

Visti in particolare l'art. 1 della legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria per le infrastrutture strategiche e la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi del quale una quota degli importi di cui al citato art. 13 della legge n. 166/2002 può essere destinata alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di competenza delle amministrazioni comunali di cui all'art. 6 della richiamata legge n. 798/1984;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione del programma delle opere strategiche;

il comma 177, che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, specificando — tra l'altro — che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Visto l'art. 23-*quater* della legge 27 febbraio 2004, n. 47, che ha prorogato la disposizione di cui all'art. 80, comma 28, della legge n. 289/2002;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare le altre operazioni finanziarie, definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 109 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58/2003), con la quale questo Comitato ha assegnato all'opera in questione (CUP D51B02000050001) l'importo di 450 Meuro, in termini di volume di investimenti, a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002;

Vista la delibera 29 settembre 2003, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282/2003), con la quale questo Comitato, in relazione al disposto dell'art. 80, comma 28, della legge n. 289/2002 e sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di indirizzo coordinamento e controllo, istituito dall'art. 4 della legge n. 798/1984, ha parzialmente modificato la citata delibera n. 109/2002, ripartendo tra il soggetto aggiudicatore dell'opera, individuato nel Consorzio Venezia Nuova, ed il comune di Venezia il limite complessivo di 40,899 Meuro di cui a detta delibera;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 40, con la quale questo Comitato ha attribuito al Consorzio Venezia Nuova, quale soggetto aggiudicatore dell'opera in questione, un contributo massimo quindicennale di 64,888 Meuro a valere sul quarto limite di impegno previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dall'art. 4 della legge n. 350/2003, contributo suscettibile di generare un volume di investimenti di 709 Meuro;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Vista la nota 9 novembre 2004, n. 8163 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque ha trasmesso la delibera adottata dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo il 4 novembre 2004 per il riparto del finanziamento di cui alla citata delibera n. 40/2004 tra i vari soggetti attuatori della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia;

Vista la nota 12 novembre 2004, n. 12960 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la delibera del predetto Comitato di indirizzo;

Considerato che la legge n. 798/1984 e l'art. 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, richiamato nella delibera del suddetto Comitato, prevedono l'acquisizione del parere del Comitato stesso ai fini del riparto delle somme finalizzate alla salvaguardia di Venezia tra Stato e altri enti territoriali per gli interventi di rispettiva competenza;

Considerato che, con legge 29 marzo 1999, n. 11, la regione Veneto ha proceduto all'istituzione del comune di Cavallino Treporti mediante scorporo di parte del territorio del comune di Venezia;

Considerato che le indicazioni di cui alla menzionata delibera del suddetto Comitato di indirizzo circa la destinazione di parte delle risorse assegnate al progetto MO.S.E. a interventi di competenza di comuni incidenti sull'area sono coerenti con le previsioni dell'art. 80, comma 28, della legge n. 289/2002, come sopra prorogato;

Considerato che in relazione alla diversa natura giuridica dei soggetti aggiudicatori è possibile prevedere modalità diverse di erogazione del contributo;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ribadisce la proposta di modifica dell'assegnazione al progetto MO.S.E. nei termini prospettati dal Comitato ex art. 4 della legge n. 798/1984;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

che il comitato ex art. 4 della legge n. 798/1984 prevede che le risorse assegnate al «progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema MO.S.E.» per un importo complessivo di 709 Meuro, in termini di volume di investimento, siano ripartite come appresso indicato:

Interventi	Importi (in euro)	% sul totale	Soggetto aggiudicatore
Progettazione e realizzazione opere di regolazione delle maree e opere complementari e connesse	638.100.000,00	90%	Consorzio Venezia Nuova
Progettazione e realizzazione interventi di cui all'art. 6 della legge n. 798/1984 di cui:		10%	
comune di Venezia (85%);	60.265.000,00		Comune di Venezia
comune di Chioggia (15%)	10.635.000,00		Comune di Chioggia
TOTALE . . .	709.000.000,00	100	

che, secondo detto Comitato, l'importo attribuito al comune di Venezia deve essere, a sua volta, così ripartito: al comune di Venezia euro 57.251.750 (95%), al comune di Cavallino Treporti euro 3.013.250 (5%);

che il suddetto Comitato prevede che conseguentemente il contributo assegnato con la menzionata delibera n. 40/2004 venga suddiviso tra i «soggetti aggiudicatori» secondo le percentuali di cui al precedente prospetto e che il contributo stesso possa essere rideterminato in funzione dei tassi di interesse applicati, nel limite dell'importo annuale massimo di cui alla delibera stessa;

che il menzionato Comitato ritiene che il comune di Chioggia sia legittimato a scorporare — ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 798/1984 — dal finanziamento di propria competenza fondi, per complessivi 3.700.000 euro, a favore della AULSS n. 14 del Veneto, della diocesi di Chioggia, della provincia di Venezia, della congregazione Serve di Maria Addolorata e dell'Istituto Cavanis di Chioggia, che hanno già avviato programmi di risanamento/restauro/messa a norma di edifici destinati ad uso pubblico;

Delibera:

1. Modifica assegnazione al Consorzio Venezia Nuova.

1.1. Il contributo massimo pluriennale assegnato al Consorzio Venezia Nuova, nella qualità di soggetto aggiudicatore del sistema MO.S.E., con la delibera n. 40/2004 è ridotto a 58,399 Meuro annui, pari al 90% del contributo originariamente attribuito. Il contributo resta imputato al quarto limite di impegno quindicennale previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dall'art. 4 della legge n. 350/2003.

1.2. Sono confermate tutte le altre disposizioni di cui alla richiamata delibera.

2. Assegnazioni ai comuni di Venezia e Chioggia.

2.1. Ai comuni di Venezia e Chioggia sono assegnati, in termini di volume di investimento, rispettivamente 60.265.000,000 e 10.635.000,00 euro. L'onere relativo viene imputato sul quarto limite di impegno di cui al punto 1: le quote massime annue non possono comunque superare — rispettivamente — l'importo di 5,516 Meuro e 0,973 Meuro.

Si applicano le disposizioni di cui al decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, citato in premessa: in particolare i predetti comuni, indicati quali «aggiudicatori» nel prospetto di cui alla presente delibera, sono abilitati a contrarre i mutui o ad effettuare le altre operazioni finanziarie di cui al citato art. 13 della legge n. 166/2002.

Il comune di Venezia provvederà a trasferire al comune di Cavallino Treporti l'importo di sua spettanza, quale precisato nella presa d'atto.

2.2. Le risorse assegnate alle amministrazioni comunali saranno destinate all'attuazione degli interventi riconducibili alle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 6 della legge n. 798/1984, secondo le priorità evidenziate dalle amministrazioni comunali stesse e approvate dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo nella citata seduta del 4 novembre 2004.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 320

05A03590

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1° aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Sondrio, nel giorno 18 marzo 2005, per sciopero generale indetto dalle OO.SS.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Sondrio ha comunicato, con nota n. 613 del 16 marzo 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 18 marzo 2005, per sciopero nazionale del pubblico impiego.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 1° aprile 2005 prot. n. 2726/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 1° aprile 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A03615

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Genova - Pubblico registro automobilistico - nel giorno 18 marzo 2005 per sciopero di categoria indetto a livello nazionale dalle OO.SS.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova ha comunicato, con nota n. 542 del 17 marzo 2005 e successiva rettifica prot. n. 627 del 4 aprile 2005, la chiusura al pubblico il giorno 18 marzo 2005 per sciopero del personale indetto dalle OO.SS.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 802/2005 del 17 marzo 2005, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 5 aprile 2005

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

05A03614

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 6 aprile 2005:

Capozzi Cristina, notaio residente nel comune di Carovigno, d.n. Brindisi, è trasferito nel comune di Ostuni, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Martinelli Massimo, notaio residente nel comune di Fossano, d.n. Cuneo è trasferito nel comune di Cuneo, con l'anzidetta condizione;

Berretti Silvia, notaio residente nel comune di Carmignano, d.n. Firenze, è trasferito nel comune di Borgo San Lorenzo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Renieri Marta, notaio residente nel comune di San Giovanni Bianco, d.n. Bergamo, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Hlede Damjan, notaio residente nel comune di Monfalcone, d.n. Gorizia, è trasferito nel comune di Gradisca d'Isonzo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Frati Carlo, notaio residente nel comune di Massarosa, d.n. Lucca, è trasferito nel comune di Carrara, d.n. della Spezia, con l'anzidetta condizione;

Fiorentino Maria Elena, notaio residente nel comune di Cutrofiano, d.n. Lecce, è trasferito nel comune di Lizzanello, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Zotta Francesco, notaio residente nel comune di Genzano di Lucania, d.n. Potenza, è trasferito nel comune di Rionero in Vulture, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Stagnotto Elisa, notaio residente nel comune di Rovereto, d.n. Trento, è trasferito nel comune di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

Mobilio Prospero, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Ginosa, d.n. Taranto, con l'anzidetta condizione;

Musti Antonio, notaio residente nel comune di Andria, d.n. Trani, è trasferito nel comune di Minervino Murge, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

05A03589

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 aprile 2005

Dollaro USA	1,2967
Yen giapponese	139,60
Lira cipriota	0,5825
Corona ceca	30,190
Corona danese	7,4536
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68320
Fiorino ungherese	248,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4300
Zloty polacco	4,1916
Corona svedese	9,1770
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	39,595
Franco svizzero	1,5476
Corona islandese	81,78
Corona norvegese	8,2200
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3820
Leu romeno	36138
Rublo russo	36,0600
Nuova lira turca	1,7934
Dollaro australiano	1,6900
Dollaro canadese	1,6193
Yuan cinese	10,7321
Dollaro di Hong Kong	10,1129
Rupia indonesiana	12422,39
Won sudcoreano	1322,24
Ringgit maltese	4,9274
Dollaro neozelandese	1,8119
Peso filippino	70,897
Dollaro di Singapore	2,1470
Baht tailandese	51,317
Rand sudafricano	8,1469

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A03937

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Trieste

Con decreto direttoriale n. 61/TS del 24 febbraio 2005 è stata costituita la commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Trieste, ai sensi dell'art. 76, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 276/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 251/2004.

05A03595

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Etazim»

Estratto determinazione A.I.C. n. 143 del 30 marzo 2005

Decrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ETAZIM nelle forme e confezioni:

«500 mg/1,5 m1 polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 m1;

«1 g/3ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml;

«1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

«2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, Vicolo de'Bacchettoni n. 3, c.a.p. 51100 Italia, codice fiscale 00761810506.

Confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 036490011 (in base 10), 12TLSV (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., via Campobello, 15, c.a.p. 00040 - Pomezia, Italia.

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo: ceftazidima pentaidrato 582 mg pari a ceftazidima 500 mg.

Eccipiente: sodio carbonato anidro 58 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1,5 ml.

Confezione: «1 g/3 m1 polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 036490023 (in base 10), 12TLT7 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.A., via Campobello, 15, c.a.p. 00040 - Pomezia, Italia.

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g.

Eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n 036490035 (in base 10), 12TLTM (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., via Campobello, 15, c.a.p 00040 - Pomezia, Italia.

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g.

Eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino - A.I.C. n 036490047 (in base 10), 12TLTZ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., via Campobello, 15, c.a.p. 00040 Pomezia, Italia.

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

Principio attivo: ceftazidima pentaidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g.

Eccipiente: sodio carbonato anidro 232 mg.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di Etazim risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della rimborsabilita.

Confezione: A.I.C. n. 036490011 «500 mg/1,5ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml;

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,90 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,13 euro;

Confezione: A.I.C. n. 036490023 «1 g/3ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3m1;

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,22 euro;

Confezione: A.I.C. n. 036490035 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,29 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,38 euro;

Confezione: A.I.C. n. 036490047 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,37 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,07 euro;

Condizioni e modalità d'impiego.

Per le confezioni: A.I.C. n. 036490011 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 036490023 «1 g/3ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036490011 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 036490023 «1 g/3ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 036490035 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Confezione: A.I.C. n. 036490047 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Modifica del codice ATC.

Il codice ATC è modificato da J01DA11 a J01DD02, per effetto della decisione, assunta, in data 24 ottobre 2004, al Meeting dell'International Working Group For Drug Statistics Methodology dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Decorrenza di efficacia della determinazione: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03592

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501092/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100050421

€ 1,00